REGOLAMENTO N. 2 DEL 23 OTTOBRE 2015

Regolamento concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti assicurativi iscritti al Ruolo di cui al Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle assicurazioni private)

CONSAP

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A, con sede in Roma, via Yser 14, interamente partecipata dal Ministero Economia e Finanze;

- VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTA la legge 17 febbraio 1992 n. 166 sull\(\phi\) stituzione ed il funzionamento del Ruolo nazionale dei periti assicurativi per l\(\phi\) accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969 n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall\(\phi\) incendio degli stessi;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle Assicurazioni
 Private, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 74, ed in
 particolare l\(\textit{garticolo}\) 331 che disciplina la procedura di applicazione delle sanzioni
 disciplinari;
- VISTO il Regolamento IVASS n° 2 dell
 «8 ottobre 2013 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e, in particolare, le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VIII (Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
- VISTO il vigente Statuto di Consap che prevede, quale oggetto principale della Società, l
 ésercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici, nonch
 é l
 ésepletamento di altre attività e funzioni di interesse pubblico affidate alla stessa sulla base di disposizioni di

legge, concessioni e convenzioni, ed, altresì, læspletamento di attività affidate da amministrazioni dello Stato ai sensi dellært.19, comma 5, Decreto Legge 1° luglio 2009, n.78 convertito, con modificazioni, con Legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO il Regolamento CONSAP n° 1 del 23 ottobre 2015concernente la disciplina dell\(\rho\)attivit\(\ha\) peritale di cui al Titolo X - Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti - Capo VI - Disciplina dell\(\rho\)attivit\(\ha\) peritale - del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private);

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

INDICE

- Art. 1 (Definizioni)
- Art. 2 (Oggetto)
- Art. 3 (Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari)
- Art. 4 (Istruttoria ed avvio del procedimento)
- Art. 5 (Diritti delløinteressato)
- Art. 6 (Sanzioni disciplinari)
- Art. 7 (Collegio di garanzia)
- Art. 8 (Trattazione del procedimento dinanzi al Collegio)
- Art. 9 (Delibera del Collegio)
- Art. 10 (Conclusione del procedimento)
- Art. 11 (Notifica e pubblicazione del provvedimento)
- Art. 12 (Termine finale del procedimento)
- Art. 13 (Ambito di applicazione)
- Art. 21 (Pubblicazione ó Entrata in vigore)

Art. 1

(Definizioni)

- 1. Nel presente Regolamento si intendono per:
 - a) õCodiceö: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;
 - b) õConsapö: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.;
 - c) õIvassö: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
 - d) õperitoö: il perito assicurativo ó iscritto al Ruolo che svolge l\u00e1attivit\u00e0 peritale di cui all\u00e9art.156 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209;
 - e) õRuoloö: il Ruolo di cui alløarticolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - f) õCollegioö: il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari previsto dall@articolo 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209;
 - g) õdirigente incaricatoö: il Responsabile della Direzione Fondi di Garanzia nellambito della quale è organicamente inserito il Servizio competente alla gestione del Ruolo periti assicurativi;
 - h) õfunzionario incaricatoö: il Titolare del Servizio competente secondo løorganigramma CONSAP alla gestione del Ruolo periti assicurativi, individuato quale referente per il procedimento;
 - i) õServizio competenteö: il Servizio competente, secondo løorganigramma CONSAP così come pubblicato sul sito internet di questøultima, alla gestione del Ruolo periti assicurativi;
 - j) õverifiche a distanzaö: verifiche di natura cartolare svolte presso la sede CONSAP sulla base della documentazione acquisita da altri soggetti (consumatori, organi di Polizia, altre Autorità, etc.).

Art. 2

(Oggetto)

Il presente Regolamento disciplina la procedura sanzionatoria relativa all\(applicazione delle sanzioni in materia di illeciti disciplinari previsti dal Codice delle Assicurazioni che siano commessi dai Periti assicurativi iscritti al Ruolo, nel rispetto del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa dell\(alla interessato. \)

Art. 3

(Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari)

- 1. La procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari si articola come segue:
 - accertamento delløinfrazione;

- contestazione degli addebiti;
- eventuale reclamo da parte della della notifica della contestazione degli addebiti, attraverso la presentazione di scritti o memorie difensive;
- eventuale richiesta di audizione dinnanzi al Collegio di garanzia;
- eventuale richiesta da parte del Collegio di integrazione delle risultanze istruttorie con possibile convocazione in adunanza dei soggetti interessati ai fatti oggetto del procedimento al fine di ottenere chiarimenti in merito alla sussistenza della violazione contestata, con fissazione del periodo di espletamento nel corso del quale il termine di cui all\(\phi\)art. 12 \(\hat{e}\) sospeso;
- delibera con la quale il Collegio propone motivatamente al Consiglio di Amministrazione CONSAP, o a soggetti da questo delegati, la determinazione della sanzione disciplinare, nel caso ritenga provata la violazione, ovvero l\(\rho\)archiviazione della contestazione, nel caso non la ritenga provata;
- adozione da parte del Consiglio di Amministrazione CONSAP, o da parte di soggetti da questo delegati, del provvedimento conclusivo di irrogazione della sanzione disciplinare o di archiviazione del procedimento;
- notifica all\(\preceq\) notifically notification of all notification all\(\preceq\) notifically notification of all notification all\(\preceq\) notifically notification of all notification all\(\preceq\) notification notifically notification all\(\preceq\) notification notification of all notification notification all\(\preceq\) notification no
- 2. La competenza ai fini dell'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi è assegnata al dirigente incaricato, responsabile della Direzione di cui fa parte il Servizio competente alla gestione del Ruolo periti assicurativi.

Art. 4

(Istruttoria ed avvio del procedimento)

- 1. Løstruttoria preliminare al procedimento disciplinare è avviata da Consap allorquando essa abbia acquisito elementi ritenuti sufficienti a configurare una violazione delle norme per le quali è prevista lørrogazione delle sanzioni disciplinari. Løacquisizione di tali elementi necessari può avvenire anche attraverso la richiesta di documenti ai periti assicurativi sottoposti ad accertamento e ad ogni altro soggetto in possesso di informazioni rilevanti.
- 2. Løistruttoria, affidata al funzionario incaricato che assume la responsabilità del procedimento, si conclude entro il termine di novanta giorni dalløacquisizione o rinvenimento degli atti inerenti la

ricorrenza di possibili illeciti disciplinari. Il termine può essere interrotto una sola volta ai fini di ungeventuale integrazione documentale e decorre nuovamente dal pervenimento della documentazione completa.

- 3. Il funzionario incaricato, al termine dell'astruttoria, propone al Dirigente incaricato:
- a) la chiusura dell'aistruttoria per insussistenza della violazione o improcedibilità dell'azione disciplinare;
- b) l\(b) l\(\text{gavvio del procedimento disciplinare mediante la contestazione all\(\text{ginteressato degli addebiti.} \)
- Il Dirigente incaricato, a seguito della proposta di cui sopra, con atto formale dispone, entro il termine di cui al comma 2, la chiusura dell'astruttoria di cui al punto a) o l'avvio del procedimento di cui al punto b) nella forma prevista dal comma successivo.
- 4. Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione degli addebiti da parte di Consap nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili delle violazioni riscontrate. La contestazione è effettuata dal funzionario incaricato.
- 5. La contestazione degli addebiti all'anteressato avviene a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro centoventi giorni, ovvero entro centottanta giorni per i soggetti residenti all'aestero, dalla data dell'atto formale con cui, ai sensi del comma 3, è disposto l'avvio del procedimento, e contiene la indicazione dei diritti dell'ainteressato di cui al successivo art. 5.
- 6. Løatto di contestazione contiene:
- a) il riferimento all'attività di verifica o alla documentazione da cui sia emersa la violazione;
- b) la data in cui si è concluso l\(\alpha \) certamento della violazione:
- c) la descrizione in fatto e in diritto degli addebiti, con loindicazione delle disposizioni violate;
- d) landicazione dei diritti di difesa dellanteressato ai sensi dellart. 5;
- e) løindicazione del Servizio competente alla gestione del Ruolo periti assicurativi, quale responsabile del procedimento, nonché del funzionario incaricato, nelløambito del suddetto Servizio, quale referente per il procedimento;
- f) il termine di conclusione del procedimento disciplinare.

Art. 5

(Diritti dellainteressato)

- 1. Løinteressato ha facoltà di:
- a) accedere agli atti del fascicolo e di estrarne copia;
- b) depositare scritti, memorie difensive e documenti probatori;
- c) proporre reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere logaudizione dinnanzi al Collegio.
- 2. Løinteressato può esercitare tali diritti nel termine di sessanta giorni dalla notifica delloatto di

contestazione degli addebiti, ai sensi delløarticolo 331 comma 2 del Codice.

3. Løaccesso agli atti del fascicolo del procedimento disciplinare avviene con le modalità ed i tempi previsti dalla Legge 241/1990 e dal DPR 445/2000, e successive modificazioni, entrambi richiamati nelle premesse.

Art. 6

(Sanzioni disciplinari)

Ai sensi dell'articolo 329 del Codice, i periti assicurativi che, nell'assercizio della loro attività, violino le norme del Codice stesso, dei vigenti Regolamenti in materia e di altre disposizioni generali o particolari impartite da CONSAP, sono puniti, in base alla gravità dell'ainfrazione e tenuto conto dell'aeventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: (i) richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, disposto per fatti di lieve manchevolezza; (ii) censura, disposta per fatti di particolare gravità e (iii) radiazione, disposta per fatti di eccezionale gravità e determinante l'immediata cancellazione dal Ruolo.

Art. 7

(Collegio di garanzia)

- 1. Il Collegio di garanzia di cui si avvale CONSAP è istituito presso IVASS, ai sensi dell\(\particolo \) 331, comma 3, del Codice.
- 2. Per ogni aspetto inerente il Collegio (composizione, eventuale organizzazione in Sezioni, adunanza delle Sezioni in seduta comune, incompatibilità ed astensione, ruolo cronologico, calendario delle adunanze, modalità di deliberazione), si rimanda al Regolamento IVASS n° 2 dello ottobre 2013.

Art. 8

(Trattazione del procedimento dinanzi al Collegio)

- 1. Il funzionario incaricato ex art. 4 comma 2 del presente Regolamento, verificata l\(\textit{gavvenuta} \) notifica della contestazione degli addebiti all\(\textit{ginteressato}, richiede alla Segreteria del Collegio la fissazione dell\(\textit{gadunanza} \) di trattazione previo invio del fascicolo del procedimento. La Segreteria, tenuto conto del termine per l\(\textit{gesercizio} \) dei diritti di difesa di cui all\(\textit{gart.} \) 5, fissa la data dell\(\textit{gadunanza} \) sulla base del calendario stabilito per l\(\textit{ganno} \) d\(\textit{gesercizio}, \) dandone comunicazione, a propria cura, al soggetto sottoposto al procedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2. Il Collegio dispone l\u00e1audizione dell\u00e1nteressato che ne abbia fatto richiesta, il quale potr\u00e0 farsi

assistere da un legale o da un esperto di fiducia. Dell\(\phi\)audizione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal dichiarante.

- 3. Il Collegio può richiedere al Servizio competente løntegrazione delle risultanze istruttorie; può altresì disporre la convocazione in adunanza dei soggetti interessati ai fatti oggetto del procedimento, per chiedere chiarimenti in merito alla sussistenza delle violazioni contestate.
- In entrambe le ipotesi il Collegio concede il termine per l'espletamento dell'antegrazione delle risultanze istruttorie e della convocazione dei soggetti indicati, durante il quale il termine di cui all'articolo 12 è sospeso.
- 4. Alle adunanze del Collegio partecipa, senza diritto di voto, il funzionario incaricato per riferire in ordine all\(\textit{gaccertamento dei fatti concernenti il procedimento.} \)

Art. 9

(Delibera del Collegio)

- 1. La delibera del Collegio contiene la proposta motivata di adozione del provvedimento disciplinare ovvero di archiviazione della contestazione nel caso in cui la violazione non risulti provata.
- 2. La delibera di cui al comma 1, sottoscritta dal Presidente e dal relatore incaricato di redigere le motivazioni, viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione CONSAP o ai soggetti da questo delegati.

Art. 10

(Conclusione del procedimento)

- 1. Il Consiglio di Amministrazione CONSAP, o i soggetti da questo delegati, ricevuta la proposta formulata dal Collegio, assume una delle seguenti determinazioni:
- a) decide in merito con proprio provvedimento;
- b) chiede al Collegio il riesame della proposta.

Art. 11

(Notifica e pubblicazione del provvedimento)

- 1. Il provvedimento che conclude il procedimento disciplinare è adottato dal Consiglio di Amministrazione CONSAP, o dai soggetti da questo delegati, ed è notificato allainteressato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata dallainteressato stesso ai fini delle comunicazioni con Consap.
- 2. Il provvedimento stesso indica i termini e le modalità per proporre eventuale ricorso al giudice amministrativo, ovvero al Presidente della Repubblica in via straordinaria.

3. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze emesse a conclusione dei ricorsi ai giudici amministrativi ed i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati sul sito internet di CONSAP.

Art. 12

(Termine finale del procedimento)

Fatte salve le legittime cause di sospensione, il procedimento disciplinare si conclude entro trecentosessantacinque giorni dalloavvio del procedimento di cui alloarticolo 4 commi 4 e 5.

Art. 13

(Ambito di applicazione)

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai procedimenti disciplinari avviati a partire dal giorno della sua entrata in vigore ed a quelli pendenti alla stessa data, fatti salvi gli atti adottati.

Art. 14

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet di CONSAP e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo a tale ultima pubblicazione.

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

(Mauro Masi)

8